



Comune di Dormelletto

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA

N. 26 DEL 21/07/2017

**PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA
ARTEMISIIFOLIA AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA CORRELATA**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la pianta AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA negli ultimi anni si è diffusa nei comuni della Provincia di Novara;
- il suo polline, fortemente allergenico, può essere fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

CONDIDERATO che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante che produce grandi quantità di polline durante la fioritura, in particolare nei mesi tra agosto e ottobre;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono, i terreni incolti, le aree a verde pubblico, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dimesse, i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, le rotatorie, gli spartitraffico, le banchine stradali, le massicciate ferroviarie, i margini delle aree agricole, gli argini dei canali e dei fossi ed in generale tutte le aree abbandonate;

RILEVATO che:

- l'incuria delle suddette aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- lo sfalcio esteso sul territorio, nei periodi antecedenti la fioritura tra luglio e settembre, è uno strumento efficace di contenimento della diffusione aerea del polline;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio delle aree pubbliche;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e, conseguentemente, contenere l'aereodispersione del suo polline, al fine di limitare il più possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO, in relazione alla rilevanza di sanità pubblica della pollinosi da Ambrosia Artemisiifolia, di dover adottare per l'anno in corso un provvedimento con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia, coincidente con il mese di settembre-ottobre;

VISTA la nota circolare della Regione Piemonte prot. 12475/A1409A del 05.06.2017 pervenuta a questo Ente in data 05.06.2017 prot. 0005439 avente ad oggetto " Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia artemisiifolia in Piemonte" nella quale viene evidenziata la necessità di adottare opportune misure di prevenzione, quali Ordinanze Sindacali contro la diffusione di detta pianta infestante;

VISTI gli artt.54, punto 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;

ORDINA

1) Ai soggetti proprietari, possessori e conduttori di:

Terreni agricoli - Aree verdi incolte in ambito urbanizzato - Aree edificabili libere e non utilizzate - Aree industriali dismesse - Cantieri edili attivi e non;

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire almeno UNO SFALCIO ENTRO LA TERZA DECADE DI GIUGNO

nonché, ad eseguire in caso di necessità:

2° sfalcio: terza decade di luglio

3° sfalcio: seconda decade di agosto;

- 2) Ai proprietari di aree con eventuale presenza di Ambrosia e di difficile accesso per il taglio, di trattare dette aree con idoneo diserbante.

INVITA

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare, inoltre, i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture antagoniste a crescita fitta (es. prato inglese, trifoglio), o pacciamatura (copertura del terreno con i residui degli sfalci, foglie, paglia, cippato di legno o corteccia tritata).

AVVERTE

Che l'inottemperanza alle presenti disposizioni comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; che qualora, successivamente all'irrogazione della sanzione amministrativa, il soggetto interessato non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE

la trasmissione di copia dell'ordinanza a:

- al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio
- al Prefetto di Novara – protocollo.prefno@pec.interno.it
- Regione Piemonte Direzione sanità sanita@cert.regione.piemonte.it
- al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL 13 protocollogenerale@pec.asl.novara.it
- alla Stazione Carabinieri di Arona tno23513@pec.carabinieri.it
- alla Confederazione Italiana Agricoltori di Novara
- ai responsabili ANAS
- RFI via Breda 28 – 20126 Milano rfi-dpr-dtp.mi.uln@pec.rfi.it
- alla Società Autostrade Piazzale Camionale n. 2 – 16149 Genova
- all'Ufficio Tecnico Comunale
- all'Ufficio di Polizia Municipale
- all'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it
- Comune Arona protocollo@pec.comune.arona.no.it
- Comune Castelletto Sopra Ticino castellettosopraticino@pec.it
- Comune Comignago comignago@cert.ruparpiemonte.it
- Comune di oleggio Castello oleggio.castello@cert.ruparpiemonte.it

D E M A N D A

All'Ufficio di Polizia Municipale il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

Avverso la presente ordinanza è consentito il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ed in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti sul territorio, la pubblicazione nel sito internet comunale e all'albo pretorio.

Il Sindaco

Lorena VEDOVATO